

COMUNE DI PRAIA A MARE

Provincia di Cosenza

Piazza Municipio n. 1 – 87028 Praia a Mare (CS) - Partita I.V.A. 00392090783

ORDINANZA N° 33 PROT. 15646 DEL 19/06/2018

ORDINANZA BALNEARE ANNO 2018

IL SINDACO

Visto il D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 "Attuazione della delega di cui all'art. 1 della L. 22-7-1975, n. 382";

Visto il D. Lgs. 31 marzo 1998, n° 112 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni e agli Enti Locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n° 59";

Vista la deliberazione della Giunta Regionale n. 619 del 28.09.2007 con la quale sono state trasferite ai Comuni le funzioni inerenti le concessioni demaniali marittime per finalità turistiche ricreative;

Visto il decreto del Dirigente del Dipartimento Urbanistica e Governo del Territorio Regionale n. 16066 del 24.10.2007, pubblicato sul B.U.R. del 28.12.2007 per l'esecutività del suddetto trasferimento di funzioni;

Vista la Legge Regionale 21.12.2005, n.17 "Norme per l'esercizio della delega di funzioni amministrative sulle aree del demanio marittimo";


Visto il PIR - Piano di Indirizzo Regionale, pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Calabria del 14.07.07 (suppl. straordinario n. 3 al n. 12 del 30.06.07) in base al quale, ai sensi dell'art. 24, comma 2, i Comuni costieri emettono l'ordinanza balneare riferita all'anno in corso per quanto riguarda gli aspetti propri dell'attività turistico-ricreativa di loro competenza;

Considerato che tutti gli aspetti relativi alla:

- a. Disciplina delle attività ludico sportive-ricreative e dell'utilizzo commerciale dei natanti da diporto per finalità di locazione, noleggio e di appoggio alle immersioni subacquee a scopo sportivo e ricreativo (previa acquisizione delle necessarie e previste autorizzazioni), sono regolamentati dalla relativa ordinanza emanata dall'Ufficio Circondariale Marittimo - Guardia Costiera di Maratea;
- b. Sicurezza marittima della balneazione, della navigazione da diporto e delle attività connesse sono disciplinati con ordinanza del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti Ufficio circondariale Marittimo Guardia Costiera di Maratea n. 09/2018, che abroga e sostituisce l'Ordinanza 12/2015 e che qui viene richiamata per farne parte integrante e sostanziale (per la quale è richiesta la massima osservanza, a tutela della pubblica e privata incolumità);

Visto il vigente Testo Unico sulle Autonomie Locali di cui al D. lgs 267/00,

Considerato che la presente ordinanza disciplina l'utilizzo e la fruizione delle aree demaniali marittime, esclusivamente nei limiti delle funzioni e per gli aspetti di competenza conferiti dalla



COMUNE DI PRAIA A MARE

Provincia di Cosenza

Piazza Municipio n. 1 – 87028 Praia a Mare (CS) - Partita I.V.A. 00392090783

vigente normativa, legati alla balneazione ed alle attività turistico - ricreative che si svolgono durante la stagione balneare lungo il litorale costiero del Comune di Praia a Mare.

Per tutto quanto sopra esposto,

DISPONE

Che per la stagione balneare 2018 si faccia riferimento alle norme prescritte dall'Ordinanza del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti Ufficio circondariale Marittimo Guardia Costiera di Maratea n. 09/2018 e al "Regolamento comunale per l'utilizzo del litorale marittimo per finalità turistico-ricreative" approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 8 del 20.03.2003, consultabile sul sito istituzionale www.comune.praiaamare.gov.it nella sezione "Regolamenti", (esclusivamente per le parti non in contrasto con la normativa vigente) nonché alle disposizioni contenute nel presente atto, che lo integrano:

- La stagione balneare, ai sensi della delibera della Giunta Regionale 30 marzo 2004, n. 184, è compresa tra il primo maggio ed il trentuno ottobre. Il concessionario deve garantire comunque, nell'arco della stagione balneare come sopra definita, la propria attività per almeno quattro mesi consecutivi e comprensivi dei mesi di luglio ed agosto.
- L'installazione della struttura balneare deve essere eseguita in conformità al progetto autorizzato dai Competenti uffici comunali.
- Le aree in concessione dovranno essere delimitate secondo quanto previsto in Progetto. In ogni caso, al fine di garantire il libero transito le recinzioni si devono interrompere ad una distanza di 5 metri lineari dalla battigia;
- La fascia di 5 metri dalla battigia, per una lunghezza pari al fronte mare dell'area in concessione, è destinata esclusivamente al libero transito ed è fatto divieto di permanenza e di posizionamento di ombrelloni, sdraio, sedie, sgabelli, teli, ogni tipo di struttura o attrezzatura nonché unità navali di qualsiasi genere, fatti salvi i mezzi di soccorso;
- Le strutture balneari sono aperte al pubblico dalle ore 8.00 alle ore 20.00 con possibilità di protrarre l'apertura dei servizi accessori fino all'orario consentito dall'Amministrazione comunale secondo le disposizioni in materia di orari di esercizio delle attività di somministrazione di alimenti e bevande, ove possibile e previa acquisizione delle autorizzazioni dei competenti uffici, con divieto comunque, successivamente alle ore 20.00, di effettuare la balneazione e di utilizzare le relative attrezzature;
- Ogni stabilimento deve essere provvisto di licenza di esercizio e di autorizzazione sanitaria, rilasciati a cura delle autorità competenti, nonché autorizzazione amministrativa all'esercizio dell'attività;
- È fatto obbligo di tenere esposto in modo ben visibile al pubblico nel luogo di prestazione dei servizi un cartello (in almeno due lingue di cui una in inglese) contenente il prezzo comprensivo di Iva dei



COMUNE DI PRAIA A MARE

Provincia di Cosenza

Piazza Municipio n. 1 – 87028 Praia a Mare (CS) - Partita I.V.A. 00392090783

servizi offerti, conformemente a quanto previsto dalla Legge 25/8/1991 n° 284 ed al Decreto del Ministero del Turismo e dello Spettacolo del 16/10/1991;

- I concessionari devono garantire la visitabilità degli impianti nonché l'accesso al mare alle persone diversamente abili e con difficoltà motorie, ai sensi della L. n° 104/92. Nelle aree in concessione devono essere predisposti, come previsto dal regolamento, appositi percorsi mobili da posizionare sulle spiagge sia normalmente alla battigia (*al fine di garantire l'accesso al mare*) che parallelamente alla battigia (*al fine di consentire la mobilità all'interno delle aree stesse*).
- A cura dei concessionari devono essere individuati all'interno delle aree in concessione varchi di larghezza non inferiore a 1.50 mt. al fine di consentire il libero e gratuito accesso e transito per il raggiungimento della battigia antistante l'area in concessione, anche al fine della balneazione, escludendo, per come sopra prescritto, la permanenza e/o la sosta nella fascia dei 5 mt. della battigia.
- Negli stabilimenti balneari, dalle ore 8.00 alle ore 24.00 è consentito liberamente esclusivamente per i soli ospiti dello stabilimento, svolgere attività di trattenimento, che si caratterizzano per la loro complementarietà all'attività ricettiva principale, senza applicazione di sovrapprezzi, biglietti di ingresso e realizzazione di forme pubblicitarie o comunque approntamenti particolari (*previa comunicazione per gli intrattenimenti da svolgersi dalle ore 20.00 alle ore 24.00 corredata dall'elenco degli ospiti della struttura*). E' vietata in ogni caso la vendita e somministrazione di alcolici e superalcolici.
- Qualora tali iniziative comportino l'installazione di strutture o impianti, ciò potrà avvenire previo rilascio dell'autorizzazione da parte del competente ufficio Comunale, da richiedersi almeno 30 gg prima dell'evento. Qualora le suddette iniziative non comportino installazioni alcune, è sufficiente inoltrare, nei termini temporali sopra fissati, comunicazione al medesimo ufficio del Comune. Oltre a ciò, le richieste, da presentare sempre con la stessa tempistica, per attività di spettacolo e/o trattenimento, saranno soggette a specifica valutazione ed eventualmente al rilascio delle autorizzazioni di cui agli art. 68, 69 e 80 del T.U.L.P.S., nonché alle nuove regole inerenti la gestione degli eventi che prevedono afflusso di pubblico in termini di "Safety e Security" e di conseguenza alla predisposizione del relativo Piano di sicurezza da rimettere alla Prefettura e alla Questura per la competente approvazione.
- In ogni caso, lo svolgimento delle attività di spettacolo e trattenimento è soggetto agli adempimenti previsti dalla vigente normativa in materia di inquinamento acustico.
- Il concessionario deve assicurare la perfetta manutenzione e pulizia dell'area in concessione fino alla battigia, nonché delle aree limitrofe previste dai vigenti regolamenti nonché dello specchio



COMUNE DI PRAIA A MARE

Provincia di Cosenza

Piazza Municipio n. 1 – 87028 Praia a Mare (CS) - Partita I.V.A. 00392090783

d'acqua immediatamente prospiciente la battigia, nel rispetto di quanto disposto dalla Delibera di Consiglio Comunale n. 8/2003 che all'art. 4 comma c dispone in particolare "...curare il decoro e la pulizia dello stabilimento, dell'arenile e dello specchio acqueo immediatamente prospiciente ad esso, nonché l'obbligo della pulizia esterna al lotto per 30 metri, riferito a tutti i lati.". I materiali di risulta devono essere raccolti in idonei contenitori chiusi e smaltiti in maniera differenziata, secondo la normativa vigente in materia;

- Il numero degli ombrelloni, da installare a qualsiasi titolo sull'arenile, deve essere tale da non intralciare la circolazione dei bagnanti. In particolare devono essere rispettate le seguenti distanze minime calcolate fra i paletti degli ombrelloni: ml. 3 tra le file e mt. 2.50 tra ombrelloni della stessa fila.
- I concessionari di strutture/stabilimenti balneari devono accertare la conformità a quanto prescritto dai regolamenti e dalle ordinanze vigenti, attraverso un'attività di autoverifica, mediante la compilazione della scheda "Check-List autoverifica" allegata all'Ordinanza di Sicurezza Balneare n. 09/2018 e provvedendo ad informare immediatamente l'Ufficio locale Marittimo di Praia a Mare ed il competente Ufficio Comunale delle eventuali problematiche nonché delle iniziative intraprese per la risoluzione delle stesse.
- Il Concessionario dovrà assicurare il rispetto delle norme in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii., attuando e predisponendo la prevista rilevazione e "Valutazione dei Rischi".
- **PRESCRIZIONI SULL'USO DELLE SPIAGGE**

Nelle spiagge destinate alla libera fruizione è inoltre vietato:

- ⌋ lasciare unità navali in sosta, ad eccezione della sosta occasionale e temporanea di natanti a remi, canoe, pattini, mosconi, lance, pedalò e similari qualora ciò non comporti nocimento o fastidio alle preesistenti attività balneari;
- ⌋ occupare con ombrelloni, sdraio, sedie, sgabelli, teli, ogni tipo di struttura o attrezzatura nonché unità navali di qualsiasi genere, la fascia di 5 metri lineari dalla battigia che è destinata esclusivamente al libero transito con divieto di permanenza;
- ⌋ lasciare, oltre il tramonto del sole, ombrelloni, sdraio, sedie, tende ed ogni altro tipo di attrezzatura o struttura;
- ⌋ campeggiare o effettuare insediamenti occasionali anche con tende, camper e/o altre strutture;
- ⌋ praticare attività/giochi che possano costituire pericolo nonché arrecare danni o molestie ai





COMUNE DI PRAIA A MARE

Provincia di Cosenza

Piazza Municipio n. 1 – 87028 Praia a Mare (CS) - Partita I.V.A. 00392090783

- bagnanti, turbativa alla quiete pubblica o nocumento all'igiene dei luoghi;
- tenere radio o altro apparecchi di diffusione sonora a volume tale da arrecare disturbo alla quiete pubblica;
 - accendere fuochi, introdurre ed usare bombole di gas o altre sostanze infiammabili, salvi i casi appositamente autorizzati;
 - gettare anche in mare o lasciare sulla spiaggia rifiuti di qualsiasi genere;
 - esercitare attività commerciali in forma itinerante, attività pubblicitaria e attività promozionali (mediante la distribuzione di manifestini e/o lanci degli stessi anche a mezzo aerei), svolgere manifestazioni sportive e/o ricreative o spettacoli pirotecnici senza il possesso delle autorizzazioni dei competenti Uffici comunali nonché dei prescritti permessi come per legge, sia sulle spiagge che nello specchio acqueo riservato ai bagnanti;
 - sorvolare le spiagge e gli adiacenti specchi d'acqua riservati ai bagnanti con qualsiasi mezzo aeromobile o di apparecchio privato e per qualsiasi scopo, a quota inferiore a 300 mt. ad eccezione dei mezzi di soccorso e di Polizia;
 - pescare con qualsiasi tipo di attrezzo e/o attrezzatura nelle zone destinate alla balneazione dalle ore 08.00 alle ore 20.00;
 - condurre o far permanere qualsiasi tipo di animale, anche se munito di museruola o guinzaglio, ivi compresi quelli utilizzati dai fotografi o cineoperatori. Sono esclusi dal divieto i cani di salvataggio a guinzaglio, i cani guida per i non vedenti se accompagnati dai rispettivi utilizzatori.
 - sull'intero arenile destinato alla Balneazione, ricompreso tra il confine SUD con il Comune di San Nicola Arcella e il Limite dell'area interessata dai servizi nautici (zona a Nord del Canale Ex Marlane) è vietato utilizzare, transitare, parcheggiare, o sostare con qualsiasi tipo di veicolo, ad eccezione di quelli destinati alla pulizia e al soccorso. Dal divieto sono esclusi i mezzi motorizzati utilizzati da portatori di handicap atti a consentire autonomia negli spostamenti;
- E' vietata la balneazione, nelle zone di mare rientranti nelle prescrizioni della sopra generalizzata Ordinanza di sicurezza Balneare n. 09/2018, nonché:
 - a) negli specchi d'acqua preclusi alla balneazione, per motivi igienico-sanitari, da apposita ordinanza sindacale;
 - b) all'interno degli specchi acquei antistanti le aree demaniali marittime, destinate a servizi nautici, alla sosta ed allo stazionamento, all'alaggio ed al varo di imbarcazioni;



COMUNE DI PRAIA A MARE

Provincia di Cosenza

Piazza Municipio n. 1 – 87028 Praia a Mare (CS) - Partita I.V.A. 00392090783



- c) nel raggio di 10 Mt. da gavitelli e boe di ormeggio di imbarcazioni, ovvero da ogni altro segnalamento marittimo galleggiante.
- I Concessionari hanno l'obbligo di individuazione delle zone riservate alla balneazione e delle acque sicure in particolare, per come disposto nell'Ordinanza di sicurezza Balneare emanata dalla Guardia Costiera si dovrà:
 - a. opportunamente segnalare, per tutto il fronte a mare delle concessioni il limite delle zone riservate alla balneazione, con gavitelli di colore rosso/arancione, disposti parallelamente alla linea di costa ad una distanza massima di 10 metri l'uno dall'altro. E' vietato l'ormeggio di qualsiasi mezzo nautico ai predetti gavitelli, anche se all'esterno della zona riservata alla balneazione;
 - b. delimitare le eventuali corsie installate, con gavitelli distanziati ad intervalli di 20 metri e collegati con sagole galleggianti. Al termine delle suddette corsie i gavitelli esterni di delimitazione devono essere segnalati mediante posizionamento di bandiere bianche, mentre all'inizio del corridoio lato spiaggia/scogliera deve essere installato un cartello indicante "CORRIDOIO DI ATTERRAGGIO - DIVIETO DI BALNEAZIONE";
 - I concessionari di Specchi d'acqua per ormeggio, dovranno posizionare ai quattro angoli di delimitazione del Campo boe, n° 4 gavitelli di colore giallo con installato sulla sommità un miraglio con forma ad "X" e aventi portata luminosa. I gavitelli di segnalazione cui sopra non potranno essere utilizzati in alcun modo per l'ormeggio di natanti/imbarcazioni. Mentre i gavitelli destinati all'ormeggio delle unità navali dovranno avere uguale colore, comunque diverso da quelle di delimitazione. In ogni caso la delimitazione/individuazione e il posizionamento dello specchio d'acqua, dovrà rispettare i dettami previsti della specifica normativa vigente ed essere installati conformemente a quanto previsto dalla concessione demaniale rilasciata.

AVVERTE

Che la totalità delle **SPIAGGE LIBERE** presenti lungo il litorale territoriale, in conseguenza dell'impossibilità di provvedere efficientemente in merito, sono fruibili con la consapevolezza, dell'assenza di:

- a.** SERVIZIO DI SALVATAGGIO;
- b.** Segnale individuante il LIMITE ACQUE RISERVATE ALLA BALNEAZIONE posto a 150 METRI DALLA BATTIGIA;
- c.** Segnale del LIMITE ACQUE SICURE individuante i FONDALI con profondità MAGGIORE DI 1,60 MT;

La presente Ordinanza sarà pubblicata all'Albo Pretorio on-line del Comune di Praia a Mare, sul sito istituzionale www.comune.praiaamare.gov.it nella sezione "Avvisi" e nella sezione "Trasparenza, valutazione



COMUNE DI PRAIA A MARE

Provincia di Cosenza

Piazza Municipio n. 1 – 87028 Praia a Mare (CS) - Partita I.V.A. 00392090783

e metodo" Art. 18 D.L. n. 174/2012;

Congiuntamente all'Ordinanza di Sicurezza Balneare emanata dall'Ufficio Circondariale Marittimo di Maratea (PZ), a cura del concessionario, la presente Ordinanza dovrà essere obbligatoriamente esposta all'ingresso di ogni stabilimento, in luogo ben visibile dagli utenti e per tutta la durata della stagione balneare, in modo da poter essere facilmente consultata da chi ne abbia interesse.

Per quanto non previsto nella presente ordinanza si richiamano le disposizioni normative vigenti in materia.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e fare osservare le disposizioni contenute nel presente avviso.

Ai sensi dell'art. 1164 del Codice della Navigazione "*Chiunque non osserva una disposizione di legge o regolamento, ovvero un provvedimento legalmente dato dall'autorità competente relativamente all'uso del demanio marittimo o aeronautico ovvero delle zone portuali della navigazione interna è punito, se il fatto non costituisce reato, con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1032, 00 a euro 3.098,00.*

Salvo che il fatto costituisca reato o violazione della normativa sulle aree marine protette, chi non osserva i divieti fissati con ordinanza dalla pubblica autorità in materia di uso del demanio marittimo per finalità turistico-ricreative dalle quali esuli lo scopo di lucro, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 100 euro a 1.000 euro. "

Demanda al Comando di Polizia Locale, all'Ufficio Locale Marittimo, ai Carabinieri, al Corpo della Guardia di Finanza e a tutte le Forze dell'Ordine, nonché a tutti i soggetti istituzionalmente preposti, il controllo e la verifica sulla corretta attuazione delle disposizioni contenute nella presente Ordinanza.

Dispone;

a. che la stessa sia comunicata a:

- Ministero delle infrastrutture e dei Trasporti - Ufficio Circondariale Marittimo - Guardia Costiera - 85046 Maratea (PZ) @Pec: cp-maratea@pec.mit.gov.it;
- Ufficio Locale Marittimo Via F. Turati - 87028 Praia a Mare (CS);
- Comando Carabinieri di Praia a Mare, Via Bellini 21 - 87028 Praia a Mare (CS) @Pec: tcs28011@pec.carabinieri.it;
- Guardia di Finanza - Comando Tenenza Scalea Via P. C. Palamolla 87029 Scalea (CS) @Pec: cs1250000p@pec.gdf.it;
- Comando di Polizia Intercomunale – Sede
- Sig. Segretario Comunale – Sede.

b. l'invio di copia a tutti gli operatori del settore.

Avverte che avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso nel termine di 60 giorni dalla notifica per i destinatari, e dalla data di affissione all'Albo Pretorio per la generalità dei cittadini, innanzi al TAR della Calabria ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni decorrenti dai predetti termini.



COMUNE DI PRAIA A MARE

Provincia di Cosenza

Piazza Municipio n. 1 – 87028 Praia a Mare (CS) - Partita I.V.A. 00392090783

Numeri telefonici:

Guardia Costiera Emergenza in mare numero blu:	1530
Pronto Soccorso	118
Ufficio Circondariale M/mo – Guardia Costiera Maratea	0973.876859 – 0973.877120
Ufficio Locale Marittimo Praia a Mare	0985.74666
Comune di Praia a Mare (CS)	0985.72353
Polizia Intercomunale Praia a Mare (CS)	0985.74443
Stazione Carabinieri di Praia a Mare (CS)	0985.72020
Guardia di Finanza - Comando Tenenza Scalea (CS)	0985.20247

Dalla Residenza Municipale, addì 19/06/2018

IL SINDACO
ANTONIO PRATICO

